

Codice A1618A

D.D. 20 marzo 2023, n. 175

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Sig. Aprà Alberto - Interventi selvicolturali in Comune di Cherasco, località S. Gregorio - Istanza n. 72475/2023.



ATTO DD 175/A1618A/2023

DEL 20/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Sig. Aprà Alberto - Interventi selvicolturali in Comune di Cherasco, località S. Gregorio – Istanza n. 72475/2023.

VISTO il D.Lgs. 34/2018;

VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 72475/2023 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Sig. Aprà Alberto, in data 17/02/2023, assunta al Protocollo n. 23293;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 08/03/2023, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali.

Dato atto altresì che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Sig. Aprà Alberto, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Cherasco (località S. Gregorio), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

1) le superfici di intervento sono individuate catastalmente in Comune di Cherasco, Foglio 37, Particelle 47 - 48 - 49 - 61 - 62 - 102 - 103 - 104 - 105, per una superficie totale pari a 8,6850 ha;

2) il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 8,6850, interessata da un Robinieto derivante da precedente impianto di un pioppeto clonale (RB10J) per ca.8,3 ha e da un Robinieto con latifoglie mesofile (RB10B) per ca. 0,4 ha, ed essere conforme allo stesso;

3) eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

4) si approvano le modalità di assegno al taglio descritte nella relazione progettuale;

5) si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 2.105 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante; il valore è inoltre indicativo anche in relazione alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento, relative al rispetto delle coperture minime previste dal Regolamento forestale;

6) per le superfici afferenti all'alveo attivo e alle sponde del Rio Giarana (iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche come da G.U. n. 257 del 07/11/1900), nei tratti in cui questo interseca le particelle nn. 46 - 47 - 61 e 102, nelle porzioni di alveo inciso e delle sponde gli interventi dovranno essere condotti con criterio di taglio manutentivo ai fini idraulici della vegetazione arborea-arbustiva e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità idraulica competente (nel caso di specie la Regione Piemonte, Settore Tecnico regionale di Cuneo - A1816B), presentando apposita istanza ai sensi del R.D. 523/1904; i lavori potranno iniziare in quelle aree solo dopo il conseguimento di tale autorizzazione; l'istanza dovrà ricomprendere anche i modesti lavori di manutenzione della strada trattorabile previsti nella zona di attraversamento del Rio Giarana; ai fini del conseguimento dell'Autorizzazione idraulica, dovrà essere prodotto all'Autorità competente, in allegato all'istanza, un dettaglio progettuale sulla zona sopra citata;

7) per le superfici incluse entro una distanza di 10 m dal ciglio superiore di sponda, l'intervento dovrà essere condotto con finalità di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera b), punto 1), cioè rilasciando una copertura minima del 20% e rilasciando gli esemplari più stabili;

8) potranno essere abbattute ed esboscate tutte le piante di pioppo clonale, derivanti dal precedente impianto di arboricoltura da legno; tali abbattimenti non influiranno rispetto alla valutazione della copertura da rilasciare;

9) per quanto riguarda gli altri abbattimenti:

- nelle zone 1), 2) e 3), escluse le porzioni afferenti al Rio Giarana (di cui si è dettagliato alle prescrizioni 5. e 6.) dovrà essere rilasciata una copertura residua almeno pari al 25% assicurata dalle latifoglie diverse dalla Robinia; nel caso in cui tale copertura fosse inferiore al 25%, tutte le piante di latifoglie diverse da Robinia (e Pioppo clonale) dovranno essere rilasciate; infine, qualora la copertura assicurata da tali latifoglie fosse inferiore al 10%, dovranno essere rilasciate tutte le latifoglie e una parte di Robinia sino a concorrere ad una copertura almeno pari al 10%;

- nella zona 4), nella porzione più a valle interessata da presenza esclusiva di Nocciolo selvatico, dovrà essere mantenuta comunque una copertura minima del 10%, assicurata dalla conservazione di alcune ceppaie diradate con un rilascio di 2-3 polloni per ceppaia; nella porzione di monte interessata da Cerro e Roverella dovrà essere mantenuta una copertura minima compatibile con i criteri di contrassegnatura delle aree campione;

- in tutte le aree, in presenza di nuclei consistenti monospecifici di Nocciolo, dovrà essere rispettata la copertura minima del 10% indicata al punto precedente;

10) le latifoglie sporadiche di cui all'allegato D del Regolamento forestale (indicativamente Olmi, Aceri, Frassini, Ciliegi) se presenti in numero inferiore a 20/ha dovranno essere totalmente conservate, compatibilmente con le condizioni fitosanitarie;

11) non potranno essere in ogni caso tagliate le piante contrassegnate per i rilasci nelle zone 1), 2), 3) e 4); al di fuori delle aree campione sulle zone 2), 3) e 4) il taglio dovrà replicare i criteri di taglio approvati e desumibili nelle aree campione stesse;

12) potrà essere effettuato l'intervento manutentivo della viabilità esistente (previa Autorizzazione idraulica per le porzioni interessate da alveo e sponde) nei limiti di stabiliti dall'art. 48 del Regolamento forestale e, in particolare della quantità di movimenti terra non superiori a 100 mc/ha di intervento selvicolturale; qualora fosse necessario superare tali limiti dovranno essere ottenute tutte le necessarie autorizzazioni (a solo titolo di esempio: Vincolo idrogeologico e Autorizzazione paesaggistica);

13) potranno essere realizzati i tracciati temporanei di abbattimento ed esbosco nei limiti previsti dall'art. 52, comma 1, lett. c) del Regolamento forestale, e cioè non più di 150 ml/ha di intervento selvicolturale, con un limite massimo complessivo di 1000 ml, una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 m e scarpate di altezza non superiore a 1 m; superato uno dei limiti indicati l'intervento sarà soggetto a tutte le autorizzazioni necessarie (vedasi anche punto precedente);

14) per quanto possibile, i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire anche la protezione dei versanti da eventuali forme di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

15) si prescrive il rilascio a tempo indefinito di una pianta viva ed una morta in piedi ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità;

16) si prescrive che, ad ultimazione dei lavori di esbosco, venga effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del progettista, del funzionario regionale istruttore ed eventualmente del proponente, per valutare le condizioni della rinnovazione in quantità ed in qualità, nonché verificare le superfici scoperte o eccessivamente rade in cui concentrare la messa a dimora delle piante indicate in progetto, la densità di impianto e il relativo sesto;

17) a seguito del sopralluogo sopra indicato dovrà essere presentato uno stralcio progettuale sintetico relativo ai lavori di imboscamento, che ne dettigli le specie da impiantare, le densità, le modalità di realizzazione e le cure colturali nonché la relativa durata; tale stralcio sarà sottoposto ad approvazione;

18) si consiglia che le cure colturali successive all'impianto (sostituzione delle fallanze, controllo delle specie erbacee/arbustive concorrenti, eventuali irrigazioni di soccorso), proseguano indicativamente sino al 5[^] anno;

- 19) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- 20) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- 21) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- 22) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- 23) se, più in generale, durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato ed acquisire la necessaria autorizzazione;
- 24) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o depezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- 25) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
- a) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 - b) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - b1) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b2) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insacco di fenomeni di erosione;
 - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - c1) chiusura e protezione degli accessi;
 - c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;
- 26) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- 27) per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- 28) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- 29) i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del

provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

30) entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo